

LA MANDORLA CALIFORNIANA E' PERICOLOSA PER LA SALUTE.

perche' contaminata da aflotossine che provocano, anche a basse dosi, il cancro al fegato

A DIRLO E' L'UNIONE EUROPEA :

La Comunità Europea, resasi conto, della mancanza di controlli da parte delle autorità U.S.A. con la Decisione sotto riportata ha, infatti, imposto a tutti gli stati membri, controlli rigorosi sulle importazioni di mandorla californiana .

PER SUPERARE L'OSTACOLO,

LE LOBBY AMERICANE

stanno pressando sulle autorità europee per aumentare il livello di tolleranza di aflotossine da 4 a 10 microgrammi per kg in disprezzo della salute dei consumatori.

E' NECESSARIO CHE I CONSUMATORI, ATTRATTI DAI BASSI PREZZI DEL PRODOTTO MADE IN USA, SAPPIANO CHE RISPARMIARE SUL PREZZO SIGNIFICA SPESSO PAGARE IN SALUTE ...

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 2007

recante modifica della decisione 2006/504/CE che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflotossine di tali prodotti, per quanto riguarda le mandorle e i prodotti derivati originari o provenienti dagli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2007) 3613]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/563/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/504/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflotossine di tali prodotti.

(2) Come ha osservato il comitato scientifico per l'alimentazione umana, l'aflotossina B1 è un potente cancerogeno genotossico che aumenta, anche a basse dosi, il rischio di cancro del fegato. Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽³⁾, stabilisce i tenori massimi autorizzati di aflotossine nei prodotti alimentari. Tuttavia, il crescente numero di notifiche ricevute nel 2005 e nel 2006 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) ha mostrato che le mandorle e i prodotti derivati provenienti dagli Stati Uniti d'America presentavano regolarmente tenori di aflotossine superiori a quelli massimi previsti.

Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica nella Comunità. È pertanto opportuno adottare misure particolari a livello comunitario.

(4) L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione ha effettuato una missione negli Stati Uniti d'America dall'11 al 15 settembre 2006 al fine di valutare i sistemi vigenti per il controllo della contaminazione da aflotossine delle mandorle destinate all'esportazione verso la Comunità ⁽⁴⁾. Tale missione ha rivelato l'assenza di qualsiasi obbligo legale di controllo dei tenori di aflotossine nelle fasi della produzione e della trasformazione delle mandorle e l'incapacità dell'attuale sistema di controllo di fornire garanzie riguardanti la conformità dei prodotti esportati alle norme comunitarie. Ha inoltre rivelato che i laboratori visitati non offrivano alcuna garanzia per le esportazioni e ha evidenziato carenze rispetto a quasi tutti i requisiti della norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2007/459/CE (GU L 174 del 4.7.2007, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

⁽⁴⁾ Relazione di una missione effettuata negli Stati Uniti d'America dall'11 settembre al 15 settembre 2006 al fine di valutare i sistemi vigenti per il controllo della contaminazione da aflotossine delle mandorle destinate all'esportazione verso l'Unione europea [DG (SANCO)/8300/2006 — MR].

- (5) In seguito alla relazione dell'UAV, gli Stati Uniti d'America hanno annunciato l'intenzione di adottare misure per colmare tali lacune. Le misure proposte non sono tuttavia sufficienti a garantire che le future partite di mandorle siano conformi alla legislazione comunitaria sulle aflatosine, in particolare a causa del carattere volontario del sistema di controllo delle aflatosine stesse. È quindi opportuno sottoporre le mandorle e i prodotti derivati originari o provenienti dagli Stati Uniti d'America a condizioni rigorose per garantire un livello elevato di protezione della salute pubblica.
- (6) Nell'interesse della salute pubblica, tutte le partite di mandorle e di prodotti derivati importate dagli Stati Uniti d'America nella Comunità, che non rientrino nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatosine (VASP) adottato dall'Almond Board of California nel maggio 2006, devono essere sottoposte dall'autorità competente dello Stato membro importatore a un campionamento e un'analisi per la determinazione del tenore di aflatosine prima di essere commercializzate. Le partite che rientrano nel VASP devono essere accompagnate da un certificato sanitario ed essere oggetto di controlli casuali e di analisi presso il punto d'importazione nella Comunità. Le misure saranno riesaminate entro un anno, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e delle garanzie supplementari fornite dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/504/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

lettere da b) a g) quando questi ultimi sono presenti in una percentuale uguale o superiore al 10 %.

— sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

«f) i seguenti prodotti alimentari originari o provenienti dagli Stati Uniti d'America, che rientrano nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatosine (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) adottato dall'Almond Board of California nel maggio 2006:

i) le mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice CN 0802 11 o 0802 12;

ii) le mandorle tostate di cui ai codici CN 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

iii) i miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice CN 0813 50 e contenenti mandorle;

g) i seguenti prodotti alimentari importati dagli Stati Uniti d'America, che non rientrano nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatosine:

i) le mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice CN 0802 11 o 0802 12;

ii) le mandorle tostate di cui ai codici CN 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

iii) i miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice CN 0813 50 e contenenti mandorle.»

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/504/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica ai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) a g), nonché ai prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle lettere da b) a g) o contenenti una quantità rilevante degli stessi. Essa non si applica, tuttavia, alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non supera i 5 kg.»

b) al secondo comma:

— la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I prodotti alimentari sono considerati contenenti una quantità rilevante dei prodotti alimentari di cui alle

2) all'articolo 3:

a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f):

«f) Il ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) per i prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, le partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera g), possono essere importate nella Comunità senza essere accompagnate dai risultati del campionamento e dell'analisi e da un certificato sanitario.»

(...)